

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

Avviso Pubblico

Disposizioni applicative concernenti l'erogazione del contributo per l'educazione musicale di cui all'art. 105-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 105-ter, comma 1, secondo cui «Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione»;

VISTO l'articolo 105-ter, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito in legge, che dispone: "i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020".

VISTO, altresì, l'articolo 105-ter, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito in legge, secondo cui «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il Decreto Interministeriale: n. 518 pubblicato il 13 novembre 2020 registrato presso la Corte dei Conti in data 7 dicembre 2020 "Disposizioni applicative concernenti l'erogazione del contributo per l'educazione musicale di cui all'art. 105-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 2020

DECRETA:

Art. 1

(Contributo per l'educazione musicale di cui all'art. 105-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020)

- 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro, è riconosciuto un contributo per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
 - 2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

condizione che la spesa sia effettuata con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 2

(Determinazione del contributo)

Il contributo di cui all'articolo 1 è riconosciuto nella misura di 200 euro per ciascun beneficiario, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento dell'importo stanziato.

Art. 3

(Presentazione delle domande e erogazione dei contributi)

- 1) I soggetti interessati presentano domanda di contributo esclusivamente in via telematica.
- 2. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in Italia;
 - b) indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
 - c) l'iscrizione dei propri figli minori di anni sedici, già esistente alla data del 23 febbraio 2020, presso scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché presso cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, indicando la data in cui la stessa è avvenuta e la denominazione della scuola, banda o coro



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

- d) I soggetti interessati allegano alla domanda di contributo la ricevuta del versamento bancario o postale o del pagamento effettuato mediante altri sistemi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che attesti la spesa sostenuta di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
- e) L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.
- f) Al fine della erogazione del contributo che occupa, gli interessati indicano gli estremi IBAN relativi ad un conto corrente bancario/postale agli stessi intestato ovvero cointestato.

Art. 4

(Domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica a partire del 15 marzo 2021 ed entro le ore 12 del 15 aprile 2021, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet www.beniculturali.it seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, si potrà procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 17 – Direzione generale Educazione e ricerca e istituti culturali.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Il Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai soggetti partecipanti e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di attribuzione.

Il Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione.

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Titolare del trattamento è il Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo.

Art. 8

(Disposizioni finali)

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro dell'istruzione

istituzionale del Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Fermi restando i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni dei provvedimenti normativi e amministrativi di assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 3, il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà la modifica o la revoca dei termini di chiusura sul sito www.beniculturali.it.

Il Direttore generale

DOTT. MARIO TURETTA